# COMUNE
# DI
# BONORVA

## REGOLAMENTO DEL
# CONSIGLIO COMUNALE
## DEI
# RAGAZZI

Sommario:


Art. 1 – Istituzione e finalità pag. 3
Art. 2 – Autonomia e competenze pag. 3
Art. 3 – Deliberazioni pag. 3
Art. 4 – Sedute pag. 3
Art. 5 – Composizione pag. 4
Art. 6 – Candidature ed elezione pag. 4
Art. 7 – Prima seduta pag. 5
Art. 8 – Sindaco dei ragazzi pag. 5
Art. 9 – Giunta dei ragazzi pag. 6
Art. 10 – Surroga dei Consiglieri pag. 6
Art. 11 – Ruolo degli Ammin.ri Comunali pag. 6
Art. 12 – Rapporti con la scuola pag. 6
Art. 13 – Entrata in vigore pag. 7

## ART. 1 - ISTITUZIONE E FINALITÀ

1. Nell'ambito degli indirizzi generali di governo dell'Amministrazione Comunale, relativamente agli interventi sul mondo giovanile, è istituito a Bonorva il "CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI" (CCR).
2. Il CCR si prefigge di favorire una idonea crescita socio-culturale dei giovani, di dare loro la possibilità di essere protagonisti consapevoli e responsabili delle proprie scelte e dei diritti e dei doveri civici e di far loro acquisire fiducia nelle Istituzioni avvicinandoli alla vita amministrativa della Comunità.

## ART.2 - AUTONOMIA E COMPETENZE

1. Il CCR sarà improntato al rispetto della persona e dei diritti inviolabili del fanciullo. A tal fine tutti avranno diritto di parola nell'esprimere le loro idee ed opinioni e saranno comunque garantite le regole democratiche.
2. Il CCR delibera in via propositiva, consultiva e di informazione nei confronti del Consiglio Comunale e/o del Sindaco di Bonorva in materia di ambiente, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura, spettacolo, scuola, vivibilità delle strutture, assistenza ai giovani e agli anziani, traffico e sicurezza stradale, solidarietà, rapporti con l'Unicef e con la famiglia.
3. Il CCR svolge le proprie funzioni in modo libero ed autonomo. La sua organizzazione e le modalità di elezione sono disciplinate dal presente Regolamento.
4. A sostegno delle iniziative nelle materie di cui al comma 2, il Comune di Bonorva si impegna a reperire le risorse necessarie compatibilmente con i propri vincoli di bilancio.

## ART. 3 - DELIBERAZIONI

1. Le deliberazioni, sotto forma di pareri, proposte o istanze, sono verbalizzate da un consigliere che assume funzioni di segretario, supportato da un dipendente comunale.
2. Esse sono trasmesse a cura del Sindaco dei Ragazzi all'Amministrazione comunale, che è tenuta a comunicare per iscritto le sue intenzioni in relazione alle questioni poste, entro trenta giorni dal ricevimento.
3. Il CCR potrà comunque richiedere al Sindaco di porre all'Ordine del giorno del Consiglio Comunale di Bonorva un preciso argomento per la relativa discussione.

## ART. 4 - SEDUTE

1. Il CCR è presieduto dal Sindaco dei Ragazzi e si riunisce nell'Aula Consiliare del Comune di Bonorva almeno una volta ogni tre mesi. Il CCR si riunisce per iniziativa del Sindaco dei Ragazzi o di almeno nove Consiglieri.
2. Le sedute del CCR sono pubbliche e della convocazione va data preventiva notizia con le stesse formalità utilizzate per le adunanze del Consiglio

Comunale. L'avviso di convocazione verrà inoltre affisso cinque giorni prima della riunione nei locali della Biblioteca Comunale, nelle bacheche comunali e delle Scuole interessate.

3. Le sedute sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei Consiglieri e si sospendono nel caso venga a mancare il numero legale.
4. Almeno una seduta l'anno dovrà essere tenuta in lingua sarda nella sua variante logudorese.
5. A nessuno degli spettatori è consentito intervenire durante le discussioni.

## ART. 5 - COMPOSIZIONE

1. Sono elettori e possono essere eletti quali Consiglieri del CCR tutte le ragazze e i ragazzi residenti a Bonorva che frequentino le classi IV e V della Scuola Primaria e I, II, III della Scuola Secondaria di primo grado.
2. Il CCR è composto dal Sindaco dei Ragazzi e da sedici Consiglieri, di cui almeno quattro di sesso femminile, e dura in carica due anni.

## ART. 6 - CANDIDATURE ED ELEZIONE

1. Previa intesa tra l'Amministrazione Comunale e lo Direzione delle Scuole interessate, le elezioni si svolgono nei tempi e con le modalità previste ai successivi commi e, comunque, facendo salve le esigenze didattiche, entro il 31 del mese di Gennaio.
2. L'elezione si effettua con il sistema maggioritario e con voto limitato a una preferenza.
3. Il Sindaco di Bonorva fissa la data dell'elezione e, con manifesto da pubblicarsi trentacinque giorni prima di tale data, ne dà avviso agli elettori, indicando il giorno e il luogo della riunione.
4. Entro i successivi cinque giorni, ciascun elettore può presentare presso le Segreteria della scuola che poi la invierà all'ufficio elettorale comunale, la propria candidatura mediante dichiarazione scritta. L'Ufficio elettorale trasmette le candidature al Sindaco.
5. Entro i successivi cinque giorni, il Sindaco di Bonorva forma la Lista o le Liste dei candidati disposte per ordine alfabetico, con l'indicazione del cognome, del nome, della data di nascita e della classe frequentante. Il numero dei candidati, per ciascuna lista, non può essere inferiore a diciassette.
6. Dal primo giorno successivo alla presentazione della lista o delle liste, ha inizio la campagna elettorale che si svolgerà a cura dei ragazzi interessati nelle forme previste dalle disposizioni vigenti in materia e che si concluderà nel giorno antecedente a quello fissato per le elezioni.
7. Nei plessi scolastici è costituito un Ufficio Elettorale composto da un Presidente e da tre scrutatori, di cui, a scelta del Presidente, uno assume le funzioni di Vicepresidente ed uno di Segretario. Il Presidente e gli scrutatori sono nominati dal Sindaco di Bonorva con ricorso all'apposita lista o liste elettorali dei Ragazzi rappresentate dall'elenco degli alunni iscritti

nelle classi con diritto di voto.

8. Il Sindaco di Bonorva provvede affinché nel giorno precedente le elezioni prima dell'insediamento del seggio siano consegnati al Presidente dell'Ufficio Elettorale:
    - Verbale delle operazioni di scrutinio;
    - Copia delle liste degli elettori, predisposte dall'Ufficio Elettorale Comunale in collaborazione con la Segreteria Didattica delle Scuole interessate e autenticate dal Sindaco di Bonorva e dal Segretario Comunale;
    - Il manifesto contenente la Lista dei candidati;
    - Il pacco delle schede;
    - L'urna occorrente per lo votazione;
    - Le matite.
9. Le operazioni di voto avranno luogo dalle ore 8.00 alle ore 14.00 del giorno fissato per le elezioni che dovrà ricadere in un giorno feriale.
10. Gli elettori riceveranno una scheda sulla quale è riportata la Lista o le Liste dei candidati; si potrà esprimere una sola preferenza apponendo una crocetta a fianco del nominativo prescelto.
11. Devono essere garantite la piena e totale autonomia e segretezza del voto.
12. Le operazioni di scrutinio avranno inizio immediatamente dopo chiusura del seggio. Compiuto lo scrutinio il Presidente ne dichiara il risultato, proclamando eletti Consiglieri i primi diciassette ragazzi più votati e Sindaco dei Ragazzi colui che riporta il maggior numero di voti, certificandolo nel verbale delle operazioni di scrutinio che rimetterà immediatamente all'Ufficio Elettorale Comunale unitamente alle schede votate, a quelle non votate e al rimanente materiale fornito. In caso di parità di voti, verrà eletto il consigliere più giovane d'età.
13. Il Sindaco di Bonorva entro il termine di tre giorni pubblica, all'Albo Pretorio del Comune e nelle Scuole interessate, il manifesto dei Consiglieri eletti, notificando agli interessati la nomina medesima. Avverso la proclamazione degli eletti può essere proposto ricorso all'Ufficio Elettorale Comunale entro il termine di dieci giorni dalla pubblicazione del manifesto.

## ART. 7 - PRIMA SEDUTA

1. Nella prima seduta il CCR effettuerà la convalida degli eletti a votazione palese.
2. Nella stessa seduta il Sindaco dei Ragazzi dovrà presentare il suo programma di lavoro.

## ART. 8 - SINDACO DEI RAGAZZI

1. Il Sindaco dei Ragazzi presiede i lavori del CCR, cura i rapporti con l'Amministrazione Comunale, unitamente alla Giunta dei Ragazzi, svolge le funzioni eventualmente delegate dal Sindaco di Bonorva, garantisce e tutela l'esercizio effettivo delle prerogative dei Consiglieri e degli Assessori.

2. Il Sindaco dei Ragazzi può rivolgersi direttamente, nelle forme più opportune, al Consiglio Comunale di Bonorva su questioni ritenute rilevanti.
3. Qualora il Sindaco dei Ragazzi decada dalla carica per dimissioni, per sopraggiunta promozione alla Scuola Secondaria di Secondo grado, o per qualsiasi altro motivo, verrà nominato Sindaco dei Ragazzi colui che segue nella graduatoria dei candidati più votati.
4. Il Sindaco di Bonorva, nella prima seduta utile del Consiglio comunale, proclama ufficialmente la costituzione del Consiglio comunale dei Ragazzi e consegna al neo Sindaco dei Ragazzi la fascia tricolore che sarà indossata nelle cerimonie ufficiali.
5. Il neo Sindaco a sua volta presta promessa nelle mani del Sindaco del Comune. Al consiglio comunale sono invitati tutti i Consiglieri neoeletti.

## ART. 9 - GIUNTA DEI RAGAZZI

1. La Giunta dei Ragazzi è nominata dal Sindaco dei Ragazzi ed è presentata al CCR nella prima seduta dopo le elezioni.
2. La Giunta dei Ragazzi è composta dal Sindaco dei Ragazzi, che la convoca e la presiede, dal Vicesindaco dei Ragazzi, che è di diritto colui che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti, e da tre Assessori.
3. La Giunta ha il compito di collaborare con il Sindaco dei Ragazzi per l'attuazione del programma.
4. Il Sindaco e la Giunta dei Ragazzi hanno una funzione esecutiva alle deliberazioni del CCR ed una funzione propositiva nei confronti dello stesso.
5. La Giunta dei Ragazzi si riunisce presso i locali della Casa Comunale.
6. Non può far parte della Giunta dei Ragazzi chi sia parente entro il secondo grado di un Amministratore del Comune di Bonorva.

## ART. 10 - SURROGA DEI CONSIGLIERI

1. In caso di decadenza di un Consigliere per dimissioni, per sopraggiunta promozione alla Scuola Secondaria di Secondo grado, per mancata partecipazione a due riunioni consecutive del CCR o per qualsiasi altro motivo, si provvede alla surroga con il candidato primo dei non eletti.

## ART. 11 - RUOLO DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI

1. Il Sindaco di Bonorva, la Giunta e il Consiglio Comunale assicurano la massima disponibilità possibile al CCR. Gli Amministratori Comunali saranno attenti interlocutori dei Ragazzi e si impegnano ad ascoltare le loro idee e i loro punti di vista ritenendoli una risorsa per l'Amministrazione Comunale e per Bonorva.
2. Saranno possibili incontri del CCR con gli Amministratori Comunali competenti per un confronto diretto sull'attività che interessa il CCR.

## ART. 12 - RAPPORTI CON LA SCUOLA

1. Le Scuole interessate, compatibilmente con l'attività didattica, disciplinano in modo autonomo al proprio interno le modalità per incentivare il confronto fra i candidati e gli elettori attraverso audizioni, dibattiti, divulgazione di materiale stampato e qualsiasi altro mezzo ritenuto idoneo allo scopo di mettere in condizione ogni candidato di presentarsi ed esporre il proprio programma alla maggior parte possibile di elettori.
2. L'Amministrazione Comunale collaborerà con la Direzione e con i Docenti delle Scuole interessate affinché l'impegno nel CCR non intralci la loro attività didattica.
3. Al CCR verranno affiancate le seguenti figure:

- N. 1 facilitatore designato dall'Amministrazione Comunale di comprovata capacità ed esperienza;
- Almeno 1 insegnante per ciascun ordine di scuola, che le scuole interessate avranno cura di nominare quale referente per il Progetto CCR.

4. Gli operatori di cui sopra formano l'equipe di lavoro che collabora con funzione consultiva e di affiancamento con il CCR.

## ART. 13 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento dovrà essere fedelmente osservato come legge fondamentale del CCR ed entra in vigore, dopo essere stato approvato dal Consiglio Comunale, all'atto della sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Bonorva.